

Allegato 1 alla deliberazione del Direttore Generale n..... del...../08//2020

**ACCORDO CONTRATTUALE TRIENNALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI E LA SOCIETA'
NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "IMPRESA SOCIALE" PER LA
GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ACCREDITATO NELL'AREA DELLA SALUTE
MENTALE CON SEDE IN AGORDO. DAL 01/07/2020.**

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 1 Dolomiti (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Belluno via Feltre, n. 57, p.iva/c.f. 00300650256, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dr. Adriano Rasi Caldogno, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente Società Nuova Società Cooperativa Sociale "Impresa Sociale" (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale via Lungardo, 77 in Belluno, p.iva/c.f. 00700600257, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Federico Bristot, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accREDITAMENTO e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accREDITAMENTO istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accREDITAMENTO istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accREDITAMENTO istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accREDITATI la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;

- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-*quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;
- la Giunta regionale con deliberazione **n. 1438 del 05/09/2017**, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia. **Nelle more, l'Azienda Ulss determina una tariffa giornaliera calcolata sulla piena occupazione dei posti e dei relativi costi di gestione a carico del Soggetto accreditato, costo ritenuto congruo in considerazione della tipologia e della dimensione del servizio oggetto di accordo e delle tariffe applicate da analoghe unità di offerta;**
- il Soggetto accreditato è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (UDO) Centro Diurno per pazienti con problematiche psichiatriche per una

capacità ricettiva di n. 15 posti in virtù del Decreto Dirigenziale del Direttore della U.O.C. Autorizzazione all'Esercizio e Organismo Tecnicamente Accreditante dell'Azienda Zero n. 53 del 07/02/2019 e dell'accreditamento istituzionale per n. 15 di posti della medesima UDO in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. 54 del 27/01/2016, in corso di rinnovo con domanda inoltrata alla Regione del Veneto in data 26.04.2019, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

1. Nell'Unità di Offerta Centro Diurno con sede operativa di Agordo accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto accreditato:

1. garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
2. garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; **con le modalità erogative ed organizzative descritte nell'Allegato 1/A "Documento tecnico operativo" parte integrante e sostanziale del presente Accordo**, comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
3. garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
4. garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;

- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario aziendale e/o regionale, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti

Infine, garantisce il rispetto di quanto previsto nel "Documento tecnico integrativo", Allegato 1/A, al presente Accordo contrattuale.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda Ulss acquisisce idonea certificazione antimafia al momento della stipula del presente Accordo. L'Azienda Ulss garantisce il rispetto di quanto previsto nel "Documento tecnico integrativo", Allegato 1/A, al presente Accordo contrattuale.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie previste al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda Ulss 1 Dolomiti corrisponderà una tariffa giornaliera massima a tempo pieno di € 57,05 (+ IVA 5%) di cui all'Allegato 1/A "Documento tecnico integrativo".

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/07/2020 ed ha durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale, in corso di rinnovo.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto.

L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Belluno.

Articolo 11 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per quanto attiene al "Trattamento dati personali" si rinvia al "Documento tecnico integrativo" 1/A allegato al presente Accordo contrattuale.

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 1 Dolomiti
Il Direttore Generale

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Data _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 1 Dolomiti
Il Direttore Generale

Per il Soggetto privato accreditato
Il Legale Rappresentante

Data _____

Allegato 1/A**DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO****Art. 1 – Oggetto**

L'azienda Ulss 1 Dolomiti e la Società Nuova Società Cooperativa Sociale "Impresa Sociale" (di seguito Soggetto accreditato) collaborano nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione degli interventi riabilitativi presso il Centro Diurno per pazienti con problematiche psichiatriche (d'ora in avanti denominato per brevità CD) collocato all'interno della struttura denominata "Residenza Agordina" in via Dozza n. 22/A in Agordo di proprietà del Soggetto accreditato.

I posti accreditati ed oggetto del presente Accordo sono in n. di 15 quale espressione della capacità massima del CD per la realizzazione di progetti personalizzati nel limite massimo annuale dei fondi destinati (N. posti a tempo pieno*tariffa/die*gg. apertura/anno= $15*57,05*230= € 196.822,50$ (+ IVA 5%))

Il numero massimo delle persone contemporaneamente presenti non può superare il numero dei posti accreditati ed in Accordo contrattuale pari a n. 15.

Il Soggetto accreditato si impegna a garantire l'accoglienza e le funzioni di supporto educativo-riabilitativo, secondo gli obiettivi e le finalità del progetto individualizzato concordato con i servizi pubblici territoriali e con il Responsabile del Servizio inviante.

I percorsi riabilitativi sono orientati a promuovere la capacità e le autonomie personali nonché le competenze relazionali e occupazionali.

Art. 2 – Obiettivi e destinatari**2.1 gli obiettivi generali sono:**

- Favorire la realizzazione del miglior livello possibile di autonomia ed integrazione a favore della persona psichiatrica;
- Personalizzare il programma educativo ed assistenziale inerente il progetto di vita della persona;
- Promuovere lo sviluppo di attività e metodologie innovative;
- Ampliare e qualificare l'offerta del Servizio;
- Sviluppare le capacità residue degli Utenti;
- Favorire il mantenimento e il potenziamento delle capacità manuali, intellettive e relazionali;
- Favorire il conseguimento di capacità lavorativo – occupazionali in rapporto alle potenzialità ed attitudini individuali;
- Sostenere la famiglia nella gestione quotidiana dell'Utente e per percorsi di autonomia della stessa;
- Collaborare allo sviluppo di una rete integrata di servizi che si occupano di psichiatria.

2.2 gli obiettivi specifici sono:

- Offrire una risposta di tipo educativo per insegnare o mantenere abilità sul piano sociale, funzionale, relazionale e di autonomia, nei diversi contesti di vita così come individuati in ciascun Progetto Personalizzato;
- Offrire una risposta di tipo assistenziale per mantenere e potenziare le abilità di autonomia personale e fare in modo che la giornata di chi frequenta il servizio sia in relazione ad ogni singolo Progetto Personalizzato;
- Offrire una risposta di tipo occupazionale-riabilitativo per impegnare l'utente quotidianamente in attività che portano ad un risultato visibile, che lo gratifichino e che mirino all'acquisizione di specifiche abilità pratico – manuali e di precise tecniche lavorative;
- Offrire una risposta di tipo socializzante al fine di favorire lo sviluppo di relazioni significative, creando occasioni di incontro e di dialogo, attraverso il coinvolgimento della famiglia e la promozione di scambi con il territorio (es. partecipazioni ai mercati cittadini, ai mercati artigianali del territorio, a progetti di integrazione con le scuole, con altri servizi o a iniziative/feste della Cooperativa ecc...);
- Offrire una risposta di tipo espressivo e ludico che esplori le risorse di tipo creativo, e consenta l'emergere di risonanze interne che facilitino l'espressione del sé;
- Offrire una risposta di tipo motorio che dia all'utente la possibilità di mantenere un livello di benessere psico-fisico nel rispetto delle risorse del proprio corpo e nell'ottica di una conoscenza sempre maggiore delle proprie potenzialità (palestra, piscina, ecc...).

Destinatari

Soggetti residenti nel territorio dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti in carico al Dipartimento di Salute Mentale, che necessitano di un percorso riabilitativo diurno.

Secondo quanto previsto dalla DGRV n. 1616 del 17/06/2008 l'azione terapeutico riabilitativa dovrà realizzarsi con pazienti adulti che presentino disabilità sociali, relazionali e lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale.

Art. 3 – Organizzazione delle attività

Il servizio dovrà essere assicurato dal Soggetto accreditato per n. 230 giorni/anno. Il calendario viene annualmente concordato fra il Responsabile di riferimento dell'U.O. di Psichiatria di Agordo ed il Soggetto accreditato.

Il CD dovrà prevedere un orario di funzionamento di 40 ore settimanali, articolati in 5 giorni di apertura.

E' prevista, a cadenza settimanale, un'équipe con l'U.O. di Psichiatria di Agordo.

Servizio Mensa: in continuità con gli anni precedenti, il servizio è garantito dall'Azienda Ulss presso l'Ospedale di Agordo. Il personale condivide il momento del pranzo insieme agli utenti per assicurare agli stessi la funzione educativa ed assistenziale.

Servizio di Trasporto: in continuità con gli anni precedenti e secondo indicazioni dell'U.O.S. di Psichiatria di Agordo, il Soggetto accreditato favorisce il trasporto saltuario di alcuni utenti che ne necessitano con i mezzi e con personale proprio (autista e eventuale assistenza) sia durante l'accompagnamento al servizio, sia durante il ritorno presso l'abitazione. Il Soggetto accreditato mette a disposizione del CD un pulmino attrezzato anche per trasportare pazienti in carrozzina, per le varie attività e uscite sul territorio.

Soggiorno Climatico: il Soggetto accreditato si impegna ad organizzare annualmente un'esperienza di soggiorno climatico. Il Progetto specifico verrà elaborato annualmente e concordato con utenti, familiari e Responsabile dell'U.O.S. Servizio di Psichiatria di Agordo.

Per la copertura delle spese relative al personale aggiuntivo impiegato nell'assistenza h24 agli utenti durante il soggiorno, l'Azienda Ulss contribuisce con un importo massimo di € 2.667,00 annui (+ IVA 5%) oltre la tariffa giornaliera.

Art. 4 –Personale

Il Soggetto accreditato assicura al CD almeno la presenza minima della figure professionali di seguito indicate, per tipologia e rapporto, nel rispetto degli standard di legge di cui alla DGR n. 1616 del 17/06/2008:

FIGURA PROFESSIONALE	Standard per 15 posti	Unità personale in servizio oggetto dell'offerta
Educatore professionale e/o Tecnico della riabilitazione psichiatrica	3,75 unità in servizio (pari a 1 operatore ogni 4 utenti)	2,80 unità in servizio
Operatori Socio Sanitari		1,03 unità in servizio

Inoltre è previsto:

- 1 Coordinatore pari a 0,17 unità/die

ed interventi programmati per:

- medico psichiatra o psicologo psicoterapeuta (personale Aulss)
- infermiere (personale Aulss)
- assistente sociale (personale Aulss)
- volontari (50 ore annue)
- personale amministrativo e consulente del lavoro.

La conduzione operativa del CD è a cura delle seguenti figure professionali alle quali, in linea generale, competono le funzioni di:

- Educatori Professionali: responsabili dell'elaborazione e attuazione dei Progetti Personalizzati, delle verifiche periodiche, della Cartella Utente, organizzano i soggiorni climatici, partecipano alle Equipe previste dal servizi e da quanto indicato nel "Progetto di Gestione del Centro Diurno 2020-2023" allegato al provvedimento deliberativo;
- Operatori Addetti all'Assistenza: assistenza diretta alla persona, accompagnamento, governo e pulizia degli ambienti, partecipazione alle Equipe

previste dai servizi, collabora con l'Educatore e da quanto indicato nel "Progetto di Gestione del Centro Diurno 2020-2023" allegato al provvedimento deliberativo;

- Coordinatore del CD: interlocutore e referente nei confronti dei Servizi Ulss invianti, supervisiona la programmazione del CD, la verifica dei Progetti Personalizzati e delle attività pianificate, funge da collegamento con la rete dei servizi territoriali nonché quanto previsto nel "Progetto di Gestione del Centro Diurno 2020-2023" allegato al provvedimento deliberativo.

E' prevista la possibilità di coinvolgimento, in prestazioni di natura complementare, di eventuali volontari nel rispetto dei principi sanciti dalle leggi vigenti, garantendo la gratuità delle loro prestazioni.

La formazione del personale è a carico del Soggetto accreditato.

Art. 5 – Modalità di ammissione e dimissione

Con riferimento al documento del Soggetto accreditato "Progetto di Gestione Centro Diurno per persone con problemi psichiatrici triennio 2020-2023" il **processo di inserimento** al CD prevede:

1. L'Equipe curante (il Medico Psichiatra) predispone una scheda di segnalazione che, di norma, indica:
 - l'anamnesi completa del paziente
 - la terapia farmacologica prescritta
 - le esperienze lavorative e/o socializzanti realizzate
 - eventuali problemi e difficoltà comportamentali e relazionali
 - gli obiettivi concordati con la persona e la valutazione dell'Equipe
 - i livelli di autonomia.
2. Il CD, dal momento della segnalazione, dopo un iniziale periodo di osservazione della durata massima di tre mesi, definisce il Progetto Personalizzato (PP) concordato con l'utente ed il Servizio Aulss inviante, viene formalizzato l'inserimento presso il CD ed aperta la Cartella Utente. Almeno annualmente il PP viene aggiornato.
3. Tutti i passaggi relativi alla formalizzazione del PP, monitoraggio periodico, modifiche e conclusioni del PP sono concordate con il Centro di Salute Mentale di riferimento dell'Utente.
4. In caso di assenza ingiustificata dell'utente superiore a 3 giorni consecutivi, il Soggetto accreditato è tenuto a darne immediata comunicazione al Referente dell'Azienda Ulss che, assunte le opportune informazioni sul caso, può valutare e disporre le eventuali dimissioni dell'utente, dandone tempestiva comunicazione al Soggetto accreditato.
5. La durata massima di un percorso diurno in CD è di 12 mesi, rinnovabili dopo verifica e adeguata ridefinizione del progetto personalizzato (DGRV n. 1616/2008).
6. La conclusione definitiva del percorso di inserimento di un utente deve essere concordata preventivamente tra Soggetto accreditato ed il Responsabile dell'U.O.S. di Psichiatria di Agordo.

Art. 5 – Efficienza e miglioramento delle qualità

L'azienda Ulss, attraverso Il Servizio di Salute Mentale di riferimento territoriale, accerta con periodicità, tramite accessi, lo stato di attuazione del programma (servizi, attività, ecc.) al fine di consentire la verifica dei risultati ed il controllo degli stessi anche in rapporto ai costi-benefici.

Annualmente, entro il mese di febbraio di ciascun anno di vigenza dell'accordo, il Soggetto accreditato dovrà inviare, al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o suo delegato,

una relazione sull'attività realizzata nell'anno precedente, che evidenzierà in particolare il numero e la tipologia degli utenti seguiti, le ore di presenza degli utenti al CD, le modalità di utilizzo degli strumenti di valutazione concordati con il Dipartimento di Salute Mentale (fra i quali Honos, GAF, VSSS, Vsssf), gli esiti delle attività e gli eventuali elementi di criticità, il livello di gradimento del servizio da parte di utenti e familiari.

Art. 6 – Sistema tariffario

Per ogni utente accolto presso il CD dovrà essere definito il piano di frequenza sulla base della codifica dei flussi regionali di Assistenza Psichiatrica Territoriale con indicazione della fruizione o meno del servizio mensa.

La **tariffa**, a totale carico del Fondo Sanitario, è fissata in:

- giornata di frequenza a tempo pieno: € 57,05 (€ 59,90 IVA 5% compresa)
- giornate di assenza continuative e non continuative:
 - € 51,34 (€ 53,91 IVA 5% compresa) dal 2° al 30° giorno di assenza
 - € 45,64 (€ 47,92 IVA 5% compresa) dal 31° giorno di assenza

Le assenze verranno registrate e valorizzate con esclusivo riferimento ai giorni di frequenza previsti dal PP di frequenza al CD.

Il corrispettivo delle prestazioni mensili sarà liquidato al Soggetto accreditato sulla base delle giornate di presenza e assenza rendicontate e fatturate che dovranno coincidere con le informazioni registrate nel Sistema Informativo in uso presso il Dipartimento di Salute Mentale.

Le prestazioni saranno liquidate previa attestazione che le stesse corrispondono a quanto richiesto (c.d. "visto di regolare esecuzione del servizio") da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

L'Azienda ULSS nomina quale suo Referente, nonché Direttore dell'esecuzione del contratto, il dott. Francesco Matarrese dell'U.O.S. Servizio di Psichiatria di Agordo, al quale il Soggetto accreditato si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere tecnico.

Parimenti, il Soggetto accreditato è tenuto a comunicare all'Azienda Ulss formalmente e contestualmente alla firma del presente atto, il nominativo del Responsabile tecnico del CD.

7 - Tutela dei dati personali

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 135/90.

In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (*General Data Protection Regulation*) – GDPR 679/2016) e al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. , il Soggetto accreditato è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente Accordo.

Il Soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Il Soggetto accreditato è tenuto a comunicare formalmente e contestualmente alla firma del presente atto, il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali.

Allegati:

E' parte integrante dell'Accordo il seguente allegato:

- "Progetto di gestione Centro Diurno per persone con problemi psichiatrici. Triennio 2020-2023"